



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 3 del 28/03/2017

Proponente: Area LL.PP., urbanistica, manutenzioni, edilizia, ambiente, tutela del territorio

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Ing. Claudio Lino Vinci

Oggetto: **D. Lgs. 116/08 e DM 30.3.2010 – Individuazione delle zone idonee e non idonee alla balneazione per l'anno 2017. Ordinanza di divieto di Balneazione anno 2017 (periodo 1 maggio – 30 settembre) per il punto denominato "100 mt ad est foce Fiume Santo".**

Il Sindaco

Premesso che:

- Il D. Lgs n. 116/08 di recepimento della direttiva 2006/7/CE del 15 Febbraio 2006 definisce le acque di balneazione come le *"acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione"*;
- Per la stagione di balneazione 2017 devono essere pertanto applicate, da parte di Regione, Comuni, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) e ASL-Servizi Igiene Pubblica (ASL-S.I.P.), tutte le disposizioni contenute nel D. Lgs 116/08 e nel Decreto attuativo 30 Marzo 2010, e quelle contenute nella Circolare Regionale per la stagione balneare 2017 al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Considerato che:

- Il punto di monitoraggio, fissato all'interno dell'acqua di balneazione, è individuato dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento, sulla base del profilo delle acque di balneazione di cui all'art. 9 del citato Decreto;
- a seguito del monitoraggio condotto ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 116/08, della valutazione dei parametri previsti dall'art. 7 del medesimo Decreto secondo le procedure contenute nell'art. 8 la classificazione dello stato qualitativo delle acque di balneazione è ottenuta sulla base dei risultati delle analisi routinarie e suppletive fornite dall'ARPAS per il quadriennio 2013-2016;

Vista la Determinazione n. 12564 Rep. n. 263 del 23.12.2016 della Regione Autonoma della Sardegna Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale vengono classificate le acque di balneazione ai sensi del D. Lgs 116 del 30 maggio 2008 ed individuate le acque vietate alla balneazione per la stagione 2017;

Che nella su citata Determinazione n. 12564 Rep. n. 263 del 23.12.2016 all'art. 4 comma c valuta la qualità Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

delle acque di balneazione ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 116/08 e l'acqua di balneazione identificata con Codice IT020090058004 – 100 mt ad est foce Fiume Santo – B218SS ha ottenuto uno stato di qualità “scarso”;

Che tale acqua, avendo riportato lo stato di qualità “scarsa”, nelle more di una ridefinizione delle acque di balneazione, è da intendersi ai sensi dell'art. 8 comma c del D. Lgs 116/08 vietata alla balneazione per la stagione balneare 2017;

Che pur avendo riportato per il settimo anno consecutivo, potrebbe essere stralciata dall'elenco delle acque di balneazione, ma tale disposizione è sospesa nelle more di un pronunciamento da parte della Commissione Europea e seguito di esplicita richiesta di chiarimenti da parte del Ministero della Salute sull'interpretazione dell'art. 5, comma 4 lett. b della citata Direttiva 2006/7/CE;

Visto l'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di dover tutelare la salute pubblica precludendo l'area sotto individuata alla balneazione per la stagione 2017 per motivi igienico-sanitari, fino a nuova valutazione della qualità delle acque, così come previsto dal D. Lgs n. 116/2008 in esame:

Denominazione	Id acqua di balneazione	Coordinate estremi dell'area		motivazione
		inizio	fine	
100 mt ad est foce Fiume Santo	IT020090058004	Long. 8.31955 Lat. 40.84340	Long. 8.31302 Lat. 40.84481	Stato di qualità “scarso”

Visto l'art. 216 del T.U. Leggi Sanitarie;

Visto il D. Lgs n. 152/2006 e s.m. i.

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i;

Visto il D. Lgs n. 116/2008;

Visto il D. M. 30.03.2010;

ORDINA

Il divieto di balneazione per la stagione balneare 2017 nella seguente acqua di balneazione:

Denominazione	Id acqua di balneazione	Coordinate estremi dell'area		motivazione
		inizio	fine	
100 mt ad est foce Fiume Santo	IT020090058004	Long. 8.31955 Lat. 40.84340	Long. 8.31302 Lat. 40.84481	Stato di qualità “scarso”

- L'apposizione da parte del personale dell'Ufficio manutenzioni dei relativi cartelli di divieto di balneazione.

L'inottemperanza della presente ordinanza verrà punita a norma delle leggi vigenti.

INCARICA

Le Forze dell'Ordine di far rispettare la presente ordinanza

INFORMA

che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Maria Elena Sini in qualità di Responsabile dell'Ufficio Bonifiche, Parco dell'Asinara e Patrimonio boschivo dell'Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Edilizia, Ambiente e Tutela del territorio.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

DISPONE

che della presente ordinanza sia data massima diffusione a mezzo stampa, affissione pubblica, compreso l'albo pretorio comunale.

Che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti Enti:

Ministero della Salute

dgprev@postacert.sanita.it

l.gramaccioni@sanita.it

Regione Autonoma della Sardegna

pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it

amb.tutela.acque@regione.sardegna.it

info.balneazione@regione.sardegna.it

ARPAS Dipartimento di Sassari

dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it

Corpo di Polizia Locale

polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it

Capitaneria di Porto di Porto Torres

cp-portotorres@pec.mit.gov.it

Area Lavori Pubblici Urbanistica Manutenzioni Patrimonio Edilizia Ambiente e Tutela del Territorio del Comune di Porto Torres

vinci.claudio@comune.porto-torres.ss.it

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**